



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1 - Valutazione del comportamento degli studenti

L'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal M. 16 gennaio 2009, n. 5:

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti.

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del DL 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Cdc ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'a.s. 2008-09, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Cdc soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo.

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Cdc tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: - nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di

cui al comma precedente;-successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema, disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri propri figli.

Art. 2 - Sanzioni disciplinari

1. Viste le norme relative al comportamento degli alunni, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il P.R. 249/98, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", visto il patto formativo condiviso con le famiglie, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

TABELLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

(da intendersi come progressive in relazione alla gravità e alla recidivanza)

1) Mancanze nella frequenza e nell'impegno: comportamenti individuali che compromettono il corretto svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum di Istituto		
COMPORAMENTI	PROVVEDIMENTI	ORGANO COMPETENTE
1. A - Frequenza irregolare per negligenza, ritardi immotivati e ripetuti, abituale irregolarità nella presentazione delle giustificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • convocazione dei genitori tramite diario • convocazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • insegnante • coordinatore del C d C <p style="text-align: center;">(Consiglio di Classe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordinatore del C d C • C d C e DS (Dirigente

<p>1. B – Trascuratezza e ritardo abituale nella esecuzione dei compiti e dello studio individuale a casa, rifiuto nella applicazione in classe sia nell'attenzione sia nella esecuzione</p>	<p>tramite lettera protocollata e registrazione sul registro di classe</p> <ul style="list-style-type: none"> intensificazione del lavoro scolastico a casa 	<p>Scolastico)</p>
<p>1. C – Negligenza nell'avere con sé il materiale didattico necessario</p>	<ul style="list-style-type: none"> in caso di recidivanze, intervento sul voto di condotta 	
<p>1. D – Falsificazioni di firme e/o altre alterazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> convocazione immediata dei genitori sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta 	<ul style="list-style-type: none"> coordinatore del C d C C d C e DS C d C e DS
<p>1. E – Elevato numero di assenze; assenze ingiustificate</p>	<ul style="list-style-type: none"> nota sul diario personale comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata segnalazione alle autorità competenti (vigili urbani, servizio sociale...) al termine del quadrimestre penalizzazione sul voto di 	<ul style="list-style-type: none"> insegnante coordinatore C d C DS C d C e DS

	condotta per le assenze ingiustificate	
1. F – Assenze strategiche; assenze dall'attività di educazione fisica senza presentazione di idoneo certificato medico	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata <ul style="list-style-type: none"> ◦ al termine del quadrimestr e penalizzazione sul voto di condotta per le assenze ingiustificate 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • coordinatore CdC • C d C e DS

2) Mancanza di rispetto al personale della scuola o ai compagni: comportamenti individuali che recano danno alla morale altrui, che non garantiscono il sereno svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni interpersonali		
2. A – Interventi inopportuni durante le lezioni e/o interruzioni	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • firma della vicepresidente • C d C e DS
2. B – Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • firma della vicepresidente • C d C e DS

<p>2. C – Atteggiamento offensivi nei confronti dei compagni (insulti, uso di termini volgari...) o rivolti al personale della scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori • attività di servizio nei confronti delle persone offese • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere • sospensione dalla scuola di un giorno • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • firma della vice-preside • C d C • C d C • C d C e DS • C d C e DS • C d C e DS • C d C e DS
<p>2. D – Molestie e/o atteggiamenti persecutori e prevaricatori, atti o parole che tendano ad emarginare altri allievi (specialmente i più deboli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalla scuola (da 1 a 3 gg) • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta • segnalazione ai servizi sociali o alle autorità competenti 	<ul style="list-style-type: none"> • coordinatore del CdC • CdC • CdC, DS e Consiglio di Istituto • CdC, DS e Consiglio di Istituto • CdC e DS • DS
		<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante

<p>2. E – Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • ammonizione e annotazione sul registro di classe con registrazione sul Libretto personale • attività socialmente utili • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza • sospensione dalla scuola di almeno 1 giorno • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta 	<ul style="list-style-type: none"> • firma della vice-preside • CdC • CdC • CdC e DS • CdC e DS • CdC e DS • CdC e DS
---	---	--

<p>3) Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell'utilizzo delle attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche</p>		
<p>3. A – Mancanza di rispetto delle norme di sicurezza attraverso comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza e la salute propria e altrui (azioni fisiche quali spinte, scherzi, sgambetti...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • convocazione dei genitori tramite diario • convocazione dei genitori tramite lettera protocollata • attività socialmente utili • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalle lezioni con obbligo 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • insegnante • coordinatore del CdC • CdC • CdC • CdC e DS

	di frequenza	
3. B – Gravi comportamenti individuali o di gruppo, quali aggressioni fisiche e lesioni	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori • sospensione dalla scuola (da 3 a 15 gg) • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno • intervento sul voto di condotta • segnalazione ai servizi sociali e/o denuncia alle autorità di pubblica sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • firma della vice-preside • CdC, DS e Consiglio di Istituto • CdC, DS e Consiglio di Istituto • CdC e DS • DS
3. C – Cattivo uso delle attrezzature e del materiale della palestra, dei laboratori, della biblioteca, delle aule, della mensa e dei servizi. Non rispetto delle norme igieniche	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • ammonizione e annotazione sul registro di classe • attività socialmente utili • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • coordinatore del CdC • CdC • CdC • CdC e DS • insegnante • firma della vice-preside • CdC • CdC • CdC • CdC e DS
3. D - Danneggiamento, smarrimento, e asporto delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione dalla scuola • risarcimento dei danni 	<ul style="list-style-type: none"> • DS e Consiglio di Istituto

suddette		
3. E – Danni alle attrezzature disposte per la Sicurezza		
3. F – Vendita/acquisto di biglietti per spettacoli o di altro materiale non autorizzato	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • requisizione dell'oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere • se l'evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto di condotta 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • insegnante • CdC e DS • CdC e DS
3. G – Portare a scuola oggetti non attinenti l'attività scolastica; uso di cellulari, fotografie, filmati	<ul style="list-style-type: none"> • nota sul diario personale • requisizione dell'oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere • se l'evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • insegnante • CdC • CdC e DS • CdC e DS • DS

	<p>di condotta</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di filmati o uso illecito di immagini, la sospensione avverrà in base alla gravità e si interverrà sul voto di condotta • segnalazione alle autorità competenti (Tribunale per i minori, pubblica sicurezza ...) 	
<p>3. H – Portare a scuola oggetti che possono procurare danni alle persone .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • requisizione dell'oggetto e restituzione ai genitori • ammonizione e annotazione sul registro di classe con registrazione sul Libretto personale • attività socialmente utili • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere • sospensione dalla scuola • se l'evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto di condotta • segnalazione ai servizi sociali o alle autorità competenti 	<ul style="list-style-type: none"> • insegnante • firma della vice-preside • CdC • CdC • CdC • CdC • CdC e DS • DS

2. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter
3. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
4. Ogni *team* docenti o Consiglio di classe elabora un proprio regolamento circa le sanzioni per dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della classe.

Art. 3 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività delle azioni e comunicazioni: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata, non oltre 30 giorni dalla segnalazione scritta di richiesta di sanzione disciplinare, la data dell'audizione in contraddittorio, davanti all'organo collegiale competente sulla sanzione, e il termine di chiusura del procedimento.
2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dall'organo collegiale (Consiglio di Classe o d'Istituto) davanti ai propri genitori. Dell'audizione viene redatto verbale a cura del segretario dell'organo collegiale.
3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
4. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- richiesta verbale o scritta dei genitori di sospendere in tempo utile l'eventuale sospensione dalle lezioni e convertirla con la frequenza e partecipazione dell'alunno/a in attività riparatorie;
- l'esame degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere compresa l'eventuale conversione della sanzione se richiesta dai genitori e ritenuta opportuna.

Art. 4 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato per il contraddittorio e la successiva eventuale deliberazione anche con eventuale indicazione della conversione della sanzione. La deliberazione dell'organo collegiale è presa a maggioranza dei presenti e a parità di voto è determinante quello del Presidente dell'organo collegiale. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico o agli esami. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta nel più breve tempo possibile. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è esecutivo con l'avvenuta notifica ai genitori, in forma scritta con consegna e ricevuta a mano o con raccomandata.

Art. 5 - Attività riparatorie

Le sanzioni disciplinari possono essere convertite nelle seguenti attività riparatorie:

- supporto al personale collaboratore scolastico e docente;
- collaborazione relative a progetti scolastici o della comunità;
- riordino del materiale didattico e delle aule;
- sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
- interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;

- collaborazione con le associazioni di volontariato; attività di supporto alla Biblioteca Scolastica.

L'attività sarà commisurata alle reali possibilità dell'alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.

Art. 6 – Danni e risarcimenti

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui non fosse possibile conoscere i nominativi del/dei responsabile/i dei danneggiamenti e/o degli atti vandalici causati alla scuola nel corso dell'anno scolastico, avvisati del fatto i genitori di tutti gli alunni che hanno utilizzato i locali, gli arredi, gli strumenti e attrezzature ecc., sentiti, inoltre gli stessi genitori riuniti in assemblea e ascoltati gli alunni di cui sopra, si sollecitano gli stessi genitori e alunni a proporre e attuare: interventi per la riparazione e/o il recupero-ripristino dei danni apportati alla scuola; avviare la raccolta di contributi per effettuare la riparazione e/o il recupero dei danni. Qualora da parte dei genitori e degli alunni già informati dei danneggiamenti apportati alla scuola e sollecitati agli interventi precedentemente descritti non dovesse arrivare alcun apporto per la riparazione e/o il recupero dei danni, osservato e considerato che non è possibile utilizzare fondi del bilancio scolastico per la riparazione di danneggiamenti e atti vandalici apportati alla scuola, la scuola in prima istanza applicherà diritti di segreteria, sul rilascio delle certificazioni scolastiche richieste dagli alunni che hanno utilizzato le strutture danneggiate, per una cifra complessiva utile alla riparazione dei danni subiti e/o in seconda istanza chiederà l'integrazione del contributo annuale a tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola. Il Dirigente scolastico, acquisiti i preventivi per la riparazione dei danni apportati, informato il Consiglio d'Istituto, farà fissare dallo stesso organo la cifra dei diritti di segreteria da applicare sul rilascio delle certificazioni richieste dagli alunni utenti delle strutture e oggetti danneggiati e la quota dell'integrazione del contributo annuale. L'applicazione dei diritti di segreteria sarà attuata per i danni già causati nel precedente anno scolastico e comunicati ai genitori e agli alunni.

Art. 7 – Disposizioni generali

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e

con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

Art. 8 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; un docente designato dal Consiglio di istituto che designa anche un membro supplente; due genitori, individuati tra quelli eletti nel Consiglio di istituto

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.